

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 975/2003 DEL CONSIGLIO**del 5 giugno 2003****recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per le importazioni di conserve di tonno di cui ai codici NC 1604 14 11, 1604 14 18 e 1604 20 70**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Nel novembre 2001 la Comunità, la Thailandia e le Filippine avevano convenuto di avviare delle consultazioni onde esaminare in che misura gli interessi legittimi di questi due Stati venissero ad essere lesi in conseguenza dell'applicazione del trattamento tariffario preferenziale per le conserve di tonno originarie dei paesi ACP. Dal momento che dette consultazioni non hanno permesso di giungere a una soluzione accettabile per entrambe le parti, la Comunità, la Thailandia e le Filippine hanno convenuto di rimettere la controversia a una procedura di mediazione. Il 20 dicembre 2002 il mediatore ha formulato il suo parere, affermando che la Comunità avrebbe dovuto aprire un contingente tariffario NPF di 25 000 tonnellate per il 2003 ad un'aliquota del dazio per il contingente tariffario del 12 % ad valorem.
- (2) Data la sua volontà di risolvere questa annosa questione, la Comunità ha deciso di accettare tale proposta. Occorre pertanto aprire un contingente tariffario supplementare per un volume limitato di conserve di tonno.
- (3) È opportuno assegnare una parte, diversa per ogni paese, di tale contingente a quei paesi che hanno un interesse sostanziale nell'approvvigionamento di conserve di tonno, sulla base dei quantitativi forniti da ciascuno di essi a condizioni non preferenziali durante un periodo di tempo rappresentativo. La parte restante del contingente dovrebbe rimanere a disposizione di tutti gli altri paesi.
- (4) Al fine di garantire un utilizzo ottimale del contingente tariffario, l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica costituisce il metodo di gestione più indicato.
- (5) Al fine di garantire una gestione efficace di tale contingente, occorre esigere la presentazione di un certificato d'origine, comprovante l'origine della merce, per le importazioni di conserve di tonno originarie della Thailandia, delle Filippine e dell'Indonesia, principali fornitori e beneficiari del contingente.

- (6) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 1° luglio 2003 le importazioni di conserve di tonno di cui ai codici NC 1604 14 11, 1604 14 18 e 1604 20 70 originarie di qualsiasi paese sono ammissibili a beneficiare di un'aliquota del dazio del dodici per cento entro i limiti del contingente tariffario aperto in conformità del presente regolamento.

Articolo 2

Il contingente tariffario è aperto annualmente e per una durata iniziale di cinque anni. Il volume del contingente per i primi due anni è fissato come segue:

- 25 000 tonnellate per il periodo compreso tra il 1° luglio 2003 e il 30 giugno 2004,
- 25 750 tonnellate per il periodo compreso tra il 1° luglio 2004 e il 30 giugno 2005.

Articolo 3

Il contingente tariffario è diviso in quattro parti, secondo il seguente schema:

- a) un contingente del 52 % del volume annuo, recante il numero d'ordine 09.2005, destinato alle importazioni originarie della Thailandia; e
- b) un contingente del 36 % del volume annuo, recante il numero d'ordine 09.2006, destinato alle importazioni originarie delle Filippine; e
- c) un contingente dell'11 % del volume annuo, recante il numero d'ordine 09.2007, destinato alle importazioni originarie dell'Indonesia; e
- d) un contingente dell'1 % del volume annuo, recante il numero d'ordine 09.2008, destinato alle importazioni originarie degli altri paesi terzi.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Articolo 4

1. L'origine delle conserve di tonno ammesse a beneficiare del contingente tariffario è determinata conformemente alle disposizioni in vigore nella Comunità.

2. L'ammissione al beneficio della parte del contingente tariffario attribuita alla Thailandia, alle Filippine e all'Indonesia in conformità dell'articolo 3 è subordinata alla presentazione di un certificato d'origine rispondente alle condizioni previste dall'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽¹⁾.

I certificati d'origine sono ricevibili solo se i prodotti in questione sono conformi ai criteri di determinazione dell'origine previsti dalle disposizioni in vigore nella Comunità.

Articolo 5

Il contingente tariffario viene gestito dalla Commissione conformemente alle disposizioni degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 6

Nel corso del secondo anno successivo alla data di apertura del contingente tariffario, il presente regolamento può essere sottoposto a una revisione allo scopo di adeguare il volume del contingente stesso alle esigenze del mercato comunitario. Tuttavia, se la revisione non è portata a termine 3 mesi prima del 30 giugno 2005, il contingente è automaticamente prorogato per un altro anno e per un volume di 25 750 tonnellate. Successivamente, il contingente tariffario verrà regolarmente prorogato per una durata di un anno e per lo stesso volume, tranne nel caso in cui venga adottata una revisione al più tardi 3 mesi prima della data di chiusura del contingente in corso.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 5 giugno 2003.

Articolo 7

Le disposizioni necessarie all'attuazione del presente regolamento, inclusi le modifiche e gli adeguamenti tecnici richiesti dalle modifiche della nomenclatura combinata e del TARIC, vengono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

Articolo 8

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale (in appresso denominato: «il comitato») istituito dall'articolo 247 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽²⁾.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a 3 mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. STRATAKIS

⁽¹⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 881/2003 (GU L 134 del 29.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).